

SMALTIMENTO DPI COVID-19

Oggetto: Criteri e modalità di smaltimento dei DPI utilizzati nei luoghi di lavoro

La Regione Lombardia con Ordinanza n. 554 del 29/05/2020 ha fornito indicazioni e chiarimenti precisi sulla corretta modalità di smaltimento dei dispositivi di protezione individuale DPI (mascherine, guanti, occhiali, fazzoletti, tute, cuffie, camici tutti rigorosamente monouso) utilizzati come prevenzione al contagio da COVID-19 presso i luoghi di lavoro.

In strutture che svolgono attività diverse dalle attività sanitarie e sociosanitarie **ove NON si siano riscontrati casi di persone affette dalla malattia**, si consiglia di **gestire i DPI come rifiuti assimilati agli urbani che possono essere conferiti al gestore del servizio pubblico di raccolta nella frazione di rifiuti indifferenziati aventi codice CER 20.03.01. E' comunque possibile attribuire a tali rifiuti anche il codice CER 15.02.03**, conferendoli presso impianti autorizzati di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, **purché gli stessi siano inviati direttamente ad impianti di incenerimento** o ad impianti che garantiscono il rispetto dei requisiti al punto 13 della ordinanza n. 520 del 1° aprile 2020. **I Dpi dovranno essere riposti almeno in un doppio sacco**, uno all'interno dell'altro, ponendo particolare attenzione alla chiusura e all'etichettatura degli stessi.

In caso invece di luoghi di lavoro ove si siano riscontrati casi confermati di COVID-19 o in cui vi siano persone sottoposte a isolamento, quarantena o ricovero, anche con possibile contagio indiretto, dopo aver eseguito l'attività di sanificazione degli ambienti lavorativi come da indicazioni ministeriali, i DPI dovranno essere gestiti come **“rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo”** (D.P.R. 254/2003). A questa tipologia di rifiuti deve essere attribuito il **codice CER 18.01.03***– Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (HP9) e devono essere avviati a smaltimento come materie e rifiuti infettanti – UN 3291 (ADR). In quest'ultima ipotesi, trattandosi di rifiuti potenzialmente infetti, disciplinati dal D.P.R. 254/2003, è necessario adottare i seguenti adempimenti:

- **Il deposito temporaneo** deve avvenire in modo da non causare rischi per la salute e **può avere la durata massima di 5 giorni dalla chiusura del contenitore, elevabile a 30 giorni per quantitativi inferiori a 200 litri**. Deve inoltre essere utilizzato un apposito imballaggio a perdere recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” e il simbolo del rischio biologico e deve essere previsto un secondo imballaggio rigido esterno.
- **le registrazioni di carico e scarico devono avvenire entro 5 giorni**, indipendentemente dalle quantità.

Valli Gestioni Ambientali ha la possibilità sia di effettuare lo smaltimento dei DPI non potenzialmente infetti con codice CER 15.02.03 sia di organizzare il servizio di raccolta dei rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo con codice CER 18.01.03*. Qualora foste interessati a ricevere un'offerta i nostri referenti commerciali rimarranno a Vs. completa disposizione.

Cogliamo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

FV/mc

VALLI GESTIONI AMBIENTALI S.R.L.
dr. Francesco Valli

Valli Gestioni Ambientali S.r.l.

24060 Gorlago (Bg)
Via Bettole, 19
Via De Gasperi, 5/7

Tel. +39 035 951198
Fax +39 035 952869
info@valli-ambiente.it

P.IVA 01627410168
Cod. Fisc. 01627410168
Cap. Soc. € 52.000,00 i.v.

Iscr. Reg. Imp. 01627410168
R.E.A.: n. 224259

www.valli-ambiente.it